



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. 231/2001

- Parte Speciale -

**Prima edizione approvata
dall'Amministratore Unico in data 10 maggio 2024**

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

INDICE SOMMARIO

PARTE SPECIALE A	3
REATI CONTRO LA PA ED IL SUO PATRIMONIO, DELITO DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI ED UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO, DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSO DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI VALORI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	
PARTE SPECIALE B	38
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	
PARTE SPECIALE C	53
REATI SOCIETARI E TRIBUTARI	
PARTE SPECIALE D	76
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
PARTE SPECIALE E	80
REATI AMBIENTALI	
PARTE SPECIALE F	100
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	
PARTE SPECIALE G	110
CONTRABBANDO	
PARTE SPECIALE H	120
REATI DI FALSITÀ IN SEGNI E STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	
PARTE SPECIALE I	126
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	

PARTE SPECIALE A

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO,
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATO DI CORRUZIONE FRA
PRIVATI, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO DELITTI IN
MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSO DAI CONTANTI E
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI VALORI E DELITTO DI INDUZIONE A
NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

A.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24-ter 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies 25-octies.1 e 2 e 25-decies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

A.2 Fattispecie di reato previste dalla normativa

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 24-ter 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies e 25-decies del Decreto.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (Artt. 24 e 25 del Decreto)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico, dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato (ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea ed escluso il peculato d'uso

Il reato, posto a presidio del generale interesse pubblico, presenta un ulteriore oggetto specifico, rappresentato dall'interesse pubblico alla sicurezza del patrimonio mobiliare dello Stato; interesse al quale è ovviamente correlato un preciso dovere di fedeltà, gravante sul soggetto che di tali beni mobili disponga per ragioni attinenti all'ufficio ricoperto.

Si precisa che Il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo nei casi in cui si risolva in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (ai sensi dell'art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, approfitti dell'errore altrui, al fine di trattenere o ricevere indebitamente per sé o per un terzo, una somma di denaro o un'altra cosa mobile altrui.

Si precisa che Il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo nei casi in cui si risolva in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Nel caso della corruzione impropria, quindi, l'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio è astrattamente conforme all'interesse pubblico: ciò che si intende punire è esclusivamente il c.d. mercimonio della funzione pubblica.

La corruzione si manifesta quando le parti, essendo in posizione paritaria fra di loro, pongono in essere un vero e proprio accordo, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di

pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario o un testimone). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Il reato comporta la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo nei casi in cui:

- uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001 concorra nel reato del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, istigando o agevolando attivamente quest'ultimo nella commissione dell'abuso;
- si risolva in un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque (fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri) sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma punisce altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura quando, con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti venga impedita o turbata la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la pena è aumentata. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Il reato si configura quando, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, venga turbato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando e quindi nel momento in cui l'amministrazione interviene relativamente alle modalità di scelta del contraente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p.

Nello specifico, l'art. 355 c.p. punisce chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Lo stesso art. 355 c.p. precisa che le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso, anche straniero (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e

di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa o promette di procurare voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorquando taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)

L'art. 25-*quater* del Decreto non fornisce un'esatta indicazione "numerica" dei titoli di reato riconducibili entro i confini della sanzionabilità a carico dell'ente, ma si riferisce, genericamente, "alla commissione di dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previste dal codice penale e dalle leggi speciali".

Si possono ritenere reati rilevanti, ai sensi dell'art. 25-*quater*, le seguenti fattispecie criminose:

- 1) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- 2) Assistenza agli associate (art. 270-*ter* c.p.);
- 3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- 4) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- 5) Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinquies* 1 c.p.);

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- 6) Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
- 7) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- 8) Attentato per finalità di terrorismo (art. 280 c.p.);
- 9) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- 10) Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- 11) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 630 c.p.);
- 12) Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- 13) Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
- 14) Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- 15) Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- 16) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- 17) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- 18) Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 4 D.L. 625/79).

Reato di corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il reato è configurato anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Detta pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 (nel caso di denaro o cose provenienti da delitto) e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 (nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

La pena è diminuita se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è diminuita se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.

Autoriciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere¹, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

È punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Si intende precisare che l'art. 25-octies.1 del Decreto prevede altresì la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione (o tentata commissione) di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di

¹ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

A.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni, per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili e in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.);*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;*
- *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;*
- *Gestione delle attività di vendita;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze ed i servizi di trasporto);*
- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa;*
- *Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;*
- *Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni.*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato “231” non espressamente indicate. I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

A.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

In via preliminare e per quanto in particolare attiene i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali ed incaricati di Pubblico Servizio e Autorità di Vigilanza (di seguito anche “Funzionari Pubblici”), si riporta di seguito una breve definizione:

- per **Pubblica Amministrazione**: qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
- per **Incaricato di Pubblico Servizio**: colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del Pubblico Ufficiale, ma adempie, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti gestori dei mercati regolamentati, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, ecc.);
- per **Pubblici Ufficiali**: coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi² o certificativi³, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;

- per **Autorità di Vigilanza**: quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. (quali l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, il Garante della *Privacy*, ecc.).

Con particolare riferimento al delitto di **autoriciclaggio**, si evidenzia come lo stesso presupponga la previa commissione di un delitto non colposo. Il relativo rischio, pertanto, può essere individuato in tutte quelle aree già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti non colposi di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

Con specifico riferimento a:

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni, per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili e in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.)*

la gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società presentasse documentazione falsa al fine di ottenere indebitamente il contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra analoga erogazione alla quale non avrebbe avuto diritto.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale al fine di ottenerne un trattamento favorevole.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di malversazione di erogazioni pubbliche** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società – una volta ottenuta lecitamente l'erogazione - destinasse i fondi erogati dalla P.A. al ripianamento di perdite degli esercizi precedenti, anziché all'opera per la quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento era stato concesso.

² Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione, ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass. Pen, Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

³ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

La gestione dei rapporti con la P.A. per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di frode informatica ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui la Società, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (Guardia di Finanza, ATS, ARPA, Ispettorato del lavoro, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo indebitamente a determinare il buon esito della verifica.

La **gestione degli adempimenti amministrativi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **traffico di influenze illecite** nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità ad un consulente che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione della pratica di Castellini come prezzo della mediazione illecita.

- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria*

l'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi in assenza dei presupposti.

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio un apicale della Società, nell'ambito delle attività finalizzata alla soluzione transattiva di una controversia, offrisse o promettesse denaro o altra utilità alla propria controparte al fine di ottenere indebitamente un accordo transattivo a proprio vantaggio.

La gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società.

- *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa*⁴

⁴ L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al delitto di **impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. **Si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale.**

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **riduzione o mantenimento in servitù** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società, in violazione delle norme in materia di impiego,

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di corruzione** nell'ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore i funzionari dell'INPS facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato, ovvero, facesse fittiziamente figurare fra il personale assunto della Società soggetti appartenenti a categorie protette, così da ottenere agevolazioni alle quali non avrebbe diritto.

La determinazione delle retribuzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di gestione delle spese di trasferta e dei rimborsi spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione **ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed al reato di corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di

mantenesse una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. **Si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale.**

Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati di omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. Nello specifico, la determinazione delle retribuzioni, con particolare riferimento all'erogazione di maggiorazioni al personale adibito alle attività produttive, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un aumento del compenso legato a risultati di produzione incentivasse comportamenti contrari alle disposizioni in materia antinfortunistica (mancato utilizzo di DPI, rimozione di sicurezze alle macchine per velocizzare i tempi di produzione, movimentazione dei carichi a velocità troppo sostenute, ecc.). La gestione del personale, con particolare riferimento alle attività informative e formative potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire una formazione sufficiente ed adeguata, determinasse a cagionare ad un lavoratore una lesione personale grave o gravissima. **Si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale.**

Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati tributari** per i quali **si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. Nello specifico, l'attività di gestione del personale, con particolare riferimento al rimborso delle note spese potrebbe presentare ad esempio profili di rischio per la configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, fossero emesse note a fronte di spese inesistenti (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi. La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si utilizzassero cedolini e note spese riferiti a soggetti inesistenti o indicanti somme superiori rispetto a quelle reali e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile.

provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

L'attività formativa finanziata potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **malversazione di erogazione pubbliche o truffa ai danni dello Stato**, nell'ipotesi in cui la Società – pur ricevendo fondi espressamente destinati alla formazione dei dipendenti, mediante artifici e raggiri non li destinasse alle predette finalità oppure organizzasse in modo corretto detti corsi, falsificando – ad esempio – la compilazione dei registri delle presenze.

- *Gestione delle attività di vendita*⁵

L'area commerciale deputata alla gestione dei rapporti con i clienti pubblici o società partecipate pubbliche può essere esposta al rischio di commissione del reato di **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un apicale o sottoposto della Società:

- prendesse accordi con il soggetto preposto alla gara al fine di ottenere indebitamente la proroga di un proprio contratto già in essere (evitando quindi la partecipazione ad una gara);
- offrisse denaro o altra utilità al soggetto incaricato della PA, al fine di ottenere l'affidamento diretto di un lavoro, anziché far avviare un procedimento di gara;
- offrisse denaro o altra utilità al soggetto incaricato della PA, al fine di far inserire nel bando specifiche condizioni di offerta tali da ridurre la platea degli offerenti così da favorire la Società (c.d. "personalizzazione" del bando).

Si evidenzia che le condotte sopra indicate possono concorrere con il reato di **corruzione, falso, truffa, ecc.**

La **gestione dell'attività preparatoria alla partecipazione a gare pubbliche** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **turbata libertà degli incanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio un apicale o sottoposto della Società:

- promettesse denaro o altra utilità ad una società concorrente al fine di non farla partecipare alla gara stessa;
- prendesse accordi con il soggetto preposto alla gara, al fine di ottenere da questo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare;

⁵

Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati tributari** per i quali **si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. Nello specifico, la **gestione delle attività di vendita** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero emesse o rilasciate fatture per vendite realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile. potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di contrabbando nell'ipotesi in cui, ad esempio, si procedesse ad attività di esportazione secondo modalità illecite.

Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati di contrabbando** per i quali **si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. Nello specifico, la gestione delle attività di vendita potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di contrabbando nell'ipotesi in cui, ad esempio, si procedesse ad attività di esportazione secondo modalità illecite.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- si accordasse con altri concorrenti al fine di determinare i contenuti specifici delle rispettive offerte così da alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti che partecipano in via autonoma alla gara;
- si accordasse con altri concorrenti al fine di presentare offerte coordinate, nei loro specifici ed effettivi contenuti, in modo da assicurare la vittoria della gara, o, quanto meno, aumentarne le relative probabilità.

La **gestione delle attività di vendita dei prodotti realizzati** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società corrompesse il responsabile dell'ufficio acquisti di una società cliente al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di un prodotto ad un prezzo superiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai reati di **criminalità organizzata** qualora fossero stipulati contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi o a prezzi superiori a quelli di mercato con soggetti/società riconducibili ad esponenti di un'associazione a delinquere anche di stampo mafioso nell'interesse o al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito.

- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze ed i servizi di trasporto)*⁶

La **selezione e gestione di fornitori di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, fossero stipulati contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di

⁶ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati tributari** per i quali **si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. Nello specifico, la **gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti)** potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi fossero annotate in contabilità fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrapproduzione).
Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati di contrabbando** per i quali **si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. Nello specifico, la gestione degli acquisti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di contrabbando nell'ipotesi in cui, ad esempio, si procedesse ad attività di importazioni secondo modalità illecite.

costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso fossero conclusi rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati dall'ente pubblico in assenza dei presupposti e al fine di ottenere un indebito vantaggio.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** qualora fossero stipulati contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi o a prezzi superiori a quelli di mercato con soggetti/società riconducibili ad esponenti di un'associazione a delinquere anche di stampo mafioso nell'interesse o al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito.

- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*⁷

La gestione poco trasparente delle **risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Società l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

L'attività di **gestione della cassa** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione poco trasparente delle **risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accettasse come pagamento denaro proveniente da delitto.

La **gestione dei rapporti con gli istituti di credito** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, promettesse denaro o altra utilità ad un funzionario di un istituto bancario al fine di ottenere finanziamenti o mutui in assenza dei presupposti.

La **gestione** poco trasparente **delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accettasse come pagamento denaro proveniente da attività illecite.

⁷ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati tributari** per i quali **si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. Nello specifico, la **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettuasse operazioni di azzeramento del saldo attivo del conto corrente bancario mediante prelievo o richiesta di rilascio di assegni circolari, al fine di rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

L'attività di **gestione dei pagamenti** potrebbe anche presentare profili di rischio in relazione al reato di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o socio della Società avendo commesso o concorso a commettere il delitto di appropriazione indebita (che si realizzerebbe, ad esempio, effettuando il pagamento all'emittente di una fattura per un'operazione oggettivamente inesistente), impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro per poi successivamente retrocedere o utilizzare la somma quale fondo extra bilancio, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La gestione delle **risorse finanziarie** (con particolare riferimento ai **pagamenti**) potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione ai delitti in **materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società potesse utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al **reato di trasferimento fraudolento di valori** qualora un apicale o sottoposto della Società attribuisse fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

- *Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni*⁸

La **gestione degli omaggi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio la Società concedesse omaggi di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive.

La **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione (anche fra privati)** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società sponsorizzasse eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della PA o di soggetti privati oppure sponsorizzasse eventi riconducibili a soggetti pubblici o a persone a questi vicini al fine di ottenere dal soggetto pubblico un trattamento di favore.

A.5 Destinatari

⁸ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati tributari** per i quali **si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. Nello specifico, la **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in ordine alla configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile annotare nei registri e successivamente indicare nelle dichiarazioni ires/irpef o iva – al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi – documenti attinenti a sponsorizzazioni non effettuate in tutto o in parte o il cui valore sia palesemente abnorme rispetto al valore di mercato.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Amministratore Unico;
- Dipendenti e Dirigenti;
- Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali e stagisti;
- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.Lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

A.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società) e delle procedure aziendali che costituiscono parte integrante del Modello.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-octies e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

- *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni, per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili e in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.)*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo**:

- in caso di visite ispettive o comunque di riunioni con soggetti pubblici, di garantire che agli incontri partecipino almeno due risorse della Società;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un *memorandum* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare all'Organismo di Vigilanza della Società;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Selezione e gestione di fornitori di

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

beni e servizi (incluse le consulenze ed i servizi di trasporto)" della presente Parte Speciale;

- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre a CEO la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- di archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica, sponsorizzazioni, omaggi, ecc.) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva alienando beni propri o altrui in maniera simulata o compiendo altri atti fraudolenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

- *Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale **è fatto obbligo** di:

- elaborare in via preventiva un "profilo di ruolo" riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere;
- sottoporre i candidati a colloqui documentati a cui partecipano la funzione richiedente o altra funzione di volta in volta individuata;
- richiedere ai candidati la consegna di documenti volti all'identificazione del soggetto e ricercare, ove possibile, referenze da parte dei datori di lavoro precedenti;
- svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il "profilo di ruolo" elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- tenere traccia delle motivazioni che hanno determinato la selezione del candidato;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione;
- assicurare all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- sottoporre periodicamente a riesame gli incentivi alle remunerazioni per verificare che siano messe in campo salvaguardie sufficienti per evitare che essi favoriscano attività corruttive;
- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Società;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese **è fatto obbligo** di:

- assicurare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- sottoporre la nota spese, con allegati i giustificativi di cui sopra, al Responsabile Amministrativo, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al punto successivo;
- controllare la correttezza e completezza della documentazione di supporto prima di provvedere al rimborso;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- emettere note per spese inesistenti;
- effettuare rimborsi spese che:

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

- *Gestione delle attività di vendita*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti previamente indentificati;
- garantire che le informazioni rilevanti in ordine al contratto siano tempestivamente trasmessi all'ufficio competente al fine di procedere alla formalizzazione dell'accordo;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti e in particolare:
 - garantire che gli accordi commerciali siano gestiti attraverso l'impiego di standard/moduli societari (modulo d'ordine / contratti quadro, ecc.);
 - monitorare l'effettiva consegna dei prodotti ad esempio conservando i documenti di trasporto e ove previsti i bollettino doganali;
 - archiviare tutta la documentazione (sia in formato cartaceo che elettronico) da parte delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- impegnare la Società con contratti verbali o che non garantiscono la tracciabilità;
- concedere variazioni alle condizioni inizialmente pattuite in deroga a quanto espressamente previsto dalla presente Parte Speciale;
- applicare una scontistica non preventivamente autorizzata o comunque non giustificata o immotivatamente favorevole per la controparte;
- emettere fatture a fronte di operazioni inesistenti.

In caso di attività commerciali con controparti pubbliche che richiedono la partecipazioni a gare, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- compiere una prima analisi delle opzioni e selezionare i lavori che possono interessare la Società;
- condividere l'attività di cui al punto precedente con la funzione tecnica che segue la preventivazione per verificarne la fattibilità;
- individuare l'addetto alla pratica dell'ufficio gara che colleziona la documentazione necessaria alla partecipazione;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- decidere eventuali sconti sulla base di parametri oggettivi e dopo aver compiuto una preventiva valutazione e analisi dei prezzi.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- prendere accordi con il soggetto preposto alla gara per ottenere da questo suggerimenti e consigli ai fini della determinazione del contenuto dell'offerta da presentare;
 - accordarsi con altri concorrenti al fine di determinare i contenuti specifici delle rispettive offerte così da alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti che partecipano in via autonoma alla gara;
 - accordarsi con altri concorrenti al fine di presentare offerte coordinate, nei loro specifici ed effettivi contenuti, in modo da assicurare la vittoria della gara, o, quanto meno, aumentarne le relative probabilità;
 - promettere denaro o altra utilità a imprese concorrenti al fine di non farle partecipare alle gare cui partecipa Società;
 - far circolare false voci sulle gare indette dalla PA al fine di ottenere l'astensione di altri partecipanti;
 - prendere accordi con il soggetto preposto alla gara al fine di ottenere indebitamente la proroga di un proprio contratto già in essere (evitando quindi la partecipazione ad una gara);
 - offrire denaro o altra utilità al soggetto incaricato della PA, al fine di ottenere l'affidamento diretto di un lavoro, anziché far avviare un procedimento di gara;
 - offrire denaro o altra utilità al soggetto incaricato della PA, al fine di far inserire nel bando specifiche condizioni di offerta tali da ridurre la platea degli offerenti così da favorire la Società (c.d. "personalizzazione" del bando);
 - offrire o promettere denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) alla controparte pubblica (o a soggetto a questa gradito o vicino) al fine di agevolare la Società nell'aggiudicazione del contratto;
 - indurre in errore la controparte pubblica attraverso la presentazione di documentazione falsa o alterata, al fine di ottenere indebitamente l'aggiudicazione di un contratto [false dichiarazioni in merito a requisiti specifici; omissione di informazioni ostative; false dichiarazioni in merito al possesso di autorizzazioni o licenze; falsificazione dei SAL relativi ai contratti acquisiti, ecc.].
-
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi le consulenze e i servizi*

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

di trasporto)⁹

Nella gestione dei rapporti con i **fornitori di beni e servizi coinvolti anche di fatto in attività a rischio e che non hanno adottato un proprio Codice Etico e Modello organizzativo**, la Società deve introdurre nei contratti clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato della Società ed alle misure di cui alla Parte Speciale del Modello applicabile in relazione all'attività svolta a favore della Società;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che la gestione dei rapporti con i fornitori sia riservata esclusivamente a soggetti previamente individuati;
- procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto di almeno due offerte; sono tuttavia ammesse deroghe alla richiesta di più preventivi per quelle forniture la cui fabbricazione richiede particolari requisiti tecnici qualitativi oppure in caso di fornitori di servizi non industriali (consulenti legali, fiscali, ecc.) per cui vale la regola dell'*intuitu personae*;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, attraverso, ad esempio, la richiesta della visura camerale, di brochure informative, di autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente) e ogni altra informazione utile volta alla conoscenza e affidabilità della controparte;
- impiegare, ove possibile, standard contrattuali ;
- verificare l'esistenza di eventuali autorizzazioni in capo ai fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare l'esistenza di certificazioni di prodotto per gli articoli i cui componenti e/o materiali richiedono specifiche attestazioni, ove applicabile;

⁹ L'attività di selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. Nello specifico, l'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati qualora, ad esempio, la Società, al fine di ottenere un risparmio di costi, acquistasse inadeguati o insufficienti dispositivi di protezione individuale.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione di un'apposita scheda nel tempo aggiornata;
- prevedere contrattualmente, in caso di contratti con i c.d. terzisti, la facoltà per Eurotronix di effettuare *audit* anche a mezzo di consulenti esterni a ciò incaricati;
- archiviare (sia su supporto informatico che cartaceo) tutta la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- fare uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrappagamento);
- fare uso di fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare pagamenti secondo condizioni non previamente concordate;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito*

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate **è fatto obbligo** di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e incaricati allo scopo;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.Lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con mezzi che ne garantiscono la tracciabilità;
- svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
 - effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al D.Lgs. 231/2007;
 - effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
 - effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
 - creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
 - compiere sul conto corrente della Società operazioni finalizzate a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva.
- *Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- prevedere specifico budget annuale da dedicare agli omaggi;
- garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Società;
- assicurare che il valore e la natura dell'omaggio siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- documentare gli omaggi in modo adeguato attraverso l'istituzione di un registro con indicante il beneficiario dell'omaggio, il motivo/evento che ha lo determinato ed il valore dello stesso.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- prevedere un budget annuale da dedicare alle sponsorizzazioni;
- determinare preventivamente i settori/attività sponsorizzabili;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- formalizzare i criteri impiegati per la selezione del beneficiario della sponsorizzazione e compiere verifiche sui beneficiari delle iniziative al fine di garantire che si tratti di soggetti che operano nel rispetto dei principi etici della Società;
- creare e tenere aggiornato un dossier per ciascuna sponsorizzazione contenente i dettagli del rapporto instaurato, compresa la documentazione richiesta ai fini dell'identificazione del beneficiario (visura camerale, se presente, brochure informative, volantini, ecc.), la copia della corrispondenza intercorsa, le fotografie dell'evento sponsorizzato, ecc.;
- regolarizzare la sponsorizzazione in forma scritta, tramite la stipula di specifico contratto contenente (indicazione esemplificativa e non esaustiva): l'importo concordato e le modalità di pagamento, l'oggetto della prestazione, la durata, le clausole "231" nonché la disciplina dettagliata delle modalità di realizzazione della sponsorizzazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi non di modico valore (eccedenti le normali pratiche di cortesia) o sponsorizzazioni rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

A.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25 e 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies 1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

A.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE B

**DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA
DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

B. 1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

La presente Parte Speciale richiama ed integra quanto già disciplinato nella documentazione redatta in accordo al **Regolamento Europeo 679/2016** in materia di *privacy*.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

B.2 Fattispecie di reato previste dalla normativa

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

I reati informatici e trattamento illecito di dati

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

37© 2024 EUROTRONIX S.R.L.- Tutti i diritti di diffusione e riproduzione riservati

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.^[1]

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11 bis Legge 133/2019)

La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

La norma delinea così diversi reati propri, a dolo specifico, sostanziatisi in falsità ideologiche “rilevanti” ai fini della predetta disciplina extrapenale cui è accessoria, ed in un reato di omissione propria, tutti ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – aventi sede nel territorio nazionale, che siano inclusi nel “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” quale definito e disciplinato da detta nuova normativa.

I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa¹⁰;

- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

1. i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
2. chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

¹⁰ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

B.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- *Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore¹¹.*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato “231” non espressamente indicate. I presidi compendiati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

B.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato¹²

- *Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.*

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici** e, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

L'attività di **installazione dei software protetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore protetti dalla normativa sul diritto d'autore o scaricasse in modo illecito dalla rete programmi software protetti dal diritto d'autore.

B.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Amministratore unico;
- Dipendenti e Dirigenti;
- Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali e stagisti;

¹¹ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio** per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Nello specifico, l'attività di acquisto *dei* software potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui la Società stipulasse contratti fittizi per costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

¹² Tale area risulta a rischio anche con riferimento al **reato di autoriciclaggio** per il quale si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Come già anticipato alla sezione A.4 della Parte Speciale A del presente Modello organizzativo, infatti, le aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto non colposo possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Il relativo rischio, pertanto, può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come “sensibili” (con riferimento a delitti non colposi di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

B.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, **è fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società) e delle procedure aziendali che costituiscono parte integrante del presente Modello.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Per presidiare i rischi inerenti la commissione o tentata commissione di reati informatici:

- i *server* sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso ai suddetti locali è riservato al solo personale autorizzato;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da *userid* e *password* utente personali da rinnovare periodicamente;
- le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e per qualsiasi altro collaboratore le abbia avute in uso;
- la rete è protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam* periodicamente aggiornati;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* sono salvati periodicamente ed i supporti adeguatamente conservati;
- è istituito e regolarmente aggiornato un registro acquisto/rinnovo/manutenzione licenze software, con costante controllo e verifica da parte del responsabile della funzione della corrispondenza fra i software installati sui server e sui terminali e quelli in carico alla società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali **è fatto obbligo** di:

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- utilizzare le risorse informatiche assegnate per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password* secondo le tempistiche imposte dalla Società;
- porre la massima attenzione nell'aprire i file *attachments* di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web);
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- utilizzare supporti rimovibili personali o comunque supporti rimovibili aziendali non previamente autorizzati dalle funzioni interne (IT);
- entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato; le parola chiave d'ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite dalla Società;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione IT;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento; ^[L. 133/2019]_[SEP]
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento; ^[L. 133/2019]_[SEP]
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- omettere di comunicare entro i termini prescritti i dati, informazioni o elementi di fatto di cui alla normativa di riferimento. ^[L. 133/2019]_[SEP]

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui o comunque impiegare beni aziendali (fotocopiatrici, ecc.) al fine di porre in essere condotte in violazione delle norme a tutela dei diritti d'autore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

B.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello che a diverso titolo siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi segnalano all'Organismo di vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

B.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI E TRIBUTARI

C.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

C.2 Fattispecie di reato previste dalla normativa

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del Decreto.

Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267¹³.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

¹³ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali¹⁴.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

¹⁴ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001. Attualmente l'illecito di cui all'art. 29 è stato altresì "depenalizzato" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8/2016.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che

cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell' "ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2 bis del D.lgs. 74/2000)

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è diminuita se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al capoverso precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal primo capoverso.

La fattispecie è rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omissa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

La norma punisce altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Ai fini delle disposizioni sopra previste non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie è rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è aumentata se non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

La fattispecie è rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

C.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, gestione dei cespiti aziendali e del magazzino;*
- *Operazioni sul capitale;*
- *Acquisizioni di società, l'acquisto di quote societarie e gestione delle partecipazioni sociali;*
- *Gestione del personale, anche con riferimento al rimborso delle note spese;*
- *Gestione del contenzioso;*
- *Gestione delle attività di vendita;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;*
- *Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa;*
- *Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;*
- *Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;*
- *Gestione del magazzino.*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate. I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

C.4 Principali modalità esemplificative di commissione di reato¹⁵

Con particolare riferimento agli esempi relativi la commissione delle fattispecie tributarie, si precisa che sono state indicate anche le c.d. attività preparatorie rispetto al momento consumativo del reato tributario che si realizza al momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e adempimenti fiscali e dei cespiti aziendali, gestione del magazzino*¹⁶

Le attività connesse **alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **false comunicazioni sociali**, ad esempio, attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione e aggregazione dei dati contabili.

La **gestione della contabilità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **occultamento o distruzione di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse o distruggesse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

L'attività di **gestione degli adempimenti fiscali**, potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o su valore aggiunto, fossero indicati crediti di imposta fittizi (ad esempio per investimenti in beni strumentali), mediante utilizzo di documentazione falsa attestante operazioni in tutto o in parte

¹⁵ Tale area risulta a rischio anche con riferimento al **reato di autoriciclaggio** per il quale si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Come già anticipato alla sezione A.4 della Parte Speciale A del presente Modello organizzativo, infatti, le aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto non colposo possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Il relativo rischio, pertanto, può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti non colposi di cui agli artt. 24 – 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

¹⁶ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati delitti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società alienasse ad un terzo un macchinario non conforme alla normativa in materia antinfortunistica e si verificasse un infortunio ad un lavoratore. Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai **reati ambientali per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale**. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società qualificasse erroneamente un rifiuto come cespiti e lo depositasse in maniera incontrollata per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

inesistenti, e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

La **gestione dei cespiti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale alienasse simulatamente o sotto-costo i cespiti al fine di rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La **gestione del magazzino** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si modificasse la contabilità di magazzino al fine di far apparire la minore consistenza delle rimanenze allo scopo di impedirne l'aggressione da parte delle autorità fiscali.

La **gestione del magazzino** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte, con modalità fraudolente non si riportasse nella contabilità di magazzino ogni scrittura atta a certificare gli ingressi e le uscite di merce e, di conseguenza, il legale rappresentante indicasse nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

- *Operazioni sul capitale*

La **gestione delle operazioni sul capitale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **formazione fittizia del capitale** qualora, ad esempio, un soggetto apicale della Società aumentasse in modo fittizio il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- *Acquisizione di Società, quote societarie e gestione delle partecipazioni*

La **gestione delle quote e delle partecipazioni sociali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte, si compisse una fraudolenta cessione di quote sociali o fossero compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie e, di conseguenza, il legale rappresentante indicasse nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

La **gestione delle quote sociali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si compissero trasferimenti e cessioni di quote, aventi come unico scopo quello di rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali.

- *Gestione del personale, anche con riferimento al rimborso delle note spese*

L'attività di **gestione del personale, con particolare riferimento alla determinazione delle retribuzioni**, potrebbe presentare ad esempio profili di rischio in relazione al reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi, fosse accordato ad un dipendente della Società uno stipendio inferiore rispetto a quello indicato nella certificazione contabilizzata e utilizzata per la deduzione del relativo costo e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa a dette imposte.

L'attività di **gestione del personale, con particolare riferimento al rimborso delle note spese** potrebbe presentare ad esempio profili di rischio per la configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, fossero emesse note a fronte di spese inesistenti (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si utilizzassero cedolini e note spese riferiti a soggetti inesistenti o indicanti somme superiori rispetto a quelle reali e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

- *Gestione del contenzioso*

La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato tributario di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società non procedesse in via giudiziaria al recupero del credito in quanto la prestazione alla base era un'operazione oggettivamente inesistente.

- *Gestione delle attività di vendita*

La **gestione delle attività di vendita** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero emesse o rilasciate fatture a fronte di vendite di fatto fittizie o non eseguite in tutto o in parte, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La **gestione delle attività di vendita** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero emesse o rilasciate fatture per vendite realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile.

- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze ed i servizi di trasporto)*

L'attività di **gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti)** potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere l'imposta sul valore

aggiunto e l'imposta sui redditi fossero annotate in contabilità fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrapproduzione).

L'attività di **gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti)** potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, fossero annotate in contabilità fatture o altri documenti per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile e che di fatto hanno erogato la prestazione (c.d. operazioni oggettivamente inesistenti).

- *Gestione delle risorse finanziarie e dei pagamenti*

La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettuasse operazioni di azzeramento del saldo attivo del conto corrente bancario mediante prelievo o richiesta di rilascio di assegni circolari, al fine di rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

- *Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni*

La **gestione degli omaggi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato tributario di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile annotare nei registri e successivamente indicare nelle dichiarazioni ires/irpef o iva – al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi – documenti attinenti a omaggi non effettuati in tutto o in parte o il cui valore sia palesemente abnorme rispetto al valore di mercato.

L'attività di **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in ordine alla configurazione del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile annotare nei registri e successivamente indicare nelle dichiarazioni ires/irpef o iva – al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi – documenti attinenti a sponsorizzazioni non effettuate in tutto o in parte o il cui valore sia palesemente abnorme rispetto al valore di mercato.

C.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Amministratore Unico;
- Dipendenti e Dirigenti;
- Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali e stagisti;
- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

C.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società) e delle procedure aziendali che costituiscono parte integrante del Modello.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Principi specifici di comportamento

- *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e adempimenti fiscali e gestione dei cespiti e del magazzino*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti anche fiscali e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti fiscali con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere (in tutto o in parte) le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.
- *Gestione dei cespiti aziendali*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- in caso di vendita, procedere alla compilazione della modulistica autorizzativa indicante almeno:
 - la matricola del cespite;
 - il motivo della cessione;
 - il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- inviare la predetta documentazione all'Amministrazione al fine di ottenerne l'autorizzazione;
- emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale;
- emettere regolare fattura di vendita;
- in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate, corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni di volta in volta vigenti;
- in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. – rimuovere dati e, in ogni caso provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- inviare tutta la documentazione predisposta all'Amministrazione per le verifiche necessarie e per la corretta gestione contabile dell'operazione;
- archiviare tutta la documentazione dalle figure coinvolte nel processo.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- *Gestione del magazzino*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che ogni movimento di magazzino in entrata/uscita sia supportato da un "documento di trasporto" e tracciato/registrato a sistema;
- sottoporre la merce in entrata/uscita a specifici controlli;
- assicurare l'allineamento tra magazzino fisico e magazzino contabile;
- definire formalmente i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino;
- comunicare tempestivamente eventuali rettifiche inventariali alla Funzione amministrativa, al fine di provvedere alla registrazione delle necessarie rettifiche;
- in caso di obsolescenza del magazzino (valore di mercato delle rimanenze inferiore al costo storico), definire formalmente il valore della svalutazione e, successivamente, dell'eventuale rivalutazione da ripristino e sottoporre tale operazione all'autorizzazione dell'Organo Dirigente;
- sottoporre il magazzino a un processo di inventario annuale anche al fine di investigare eventuali differenze inventariali, da comunicare tempestivamente alla pertinente funzione.

- *Operazioni sul capitale*

Con riferimento alle operazioni sul capitale, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) all'Amministrazione è fatto obbligo di:

- procedere con una preventiva consultazione scritta da parte dell'Amministratore Unico rispetto all'operazione da compiere;
- garantire un supporto informativo adeguato e tale da permettere una decisione consapevole;
- indicare, nella richiesta di consultazione, tutte le caratteristiche tecniche dell'operazione;
- dopo aver ottenuto parere favorevole, provvedere alla stesura del relativo verbale.

L'Amministrazione è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisors* coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

- *Acquisizioni di società, l'acquisto di quote societarie e gestione delle partecipazioni sociali*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- identificare come potenziali soci solo soggetti che godono di una reputazione rispettabile, siano impegnati solo in attività lecite si ispirino a principi etici simili a quelli contenuti nel Codice Etico della Società;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili, sia sui singoli soci che sulla società oggetto di interesse;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei soci (preferibilmente con il supporto di società di consulenza specializzate in tale ambito) attraverso, ad esempio, la verifica dell'assenza del nominativo nelle *black list* internazionali, nonché la richiesta di: *brochure* informative, certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ultimo bilancio di esercizio e ogni altra informazione utile;
- verificare preventivamente che le persone fisiche che agiscono per conto delle controparti siano titolate a rappresentare la stessa;
- compiere un'analisi di pre-fattibilità strategica, economica ed operativa dell'operazione;
- far svolgere, da consulenti specializzati, audit ambientali e verifiche su eventuali inquinamenti pregressi interessanti gli stabilimenti o le aziende oggetto di acquisizione (depositi temporanei non regolari, inquinamenti, siti contaminati, beni contenenti amianto) oltre che – ove applicabile - una verifica sulla conformità di impianti, macchine e attrezzature rispetto alla normativa vigente in materia di

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e del sistema documentale aziendale vigente, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alle operazioni di acquisto di quote societarie o di acquisizioni di società, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attuale e prospettica, della Società;
- verificare preventivamente la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per l'operazione;
- al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere, osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di aziende;
- assicurare adeguati flussi informativi relativi alle operazioni nei confronti degli organi di controllo;
- procedere alla valutazione e registrazione degli elementi economico-patrimoniali delle operazioni effettuate, nel rispetto dei principi contabili di riferimento e dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i razionali che hanno guidato la determinazione del valore delle operazioni;
- astenersi tempestivamente dall'intervenire nel processo operativo/decisionale nel caso di presenza di conflitto d'interessi¹⁷;
- rifiutare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge, verificandone puntualmente i contenuti.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- tentare e/o porre in essere condotte che minaccino l'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei soci, dei creditori e dei terzi;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici alle controparti con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, attraverso l'occultamento di documenti o mediante altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dei controlli da parte dei soci, della società di revisione, degli organi e dei comitati di controllo;

¹⁷ Ai fini della presente Parte Speciale, per conflitto di interesse si intende la presenza di un legame con la controparte, rientrante nelle seguenti tipologie: i. legami di parentela o affinità entro il secondo grado o convivenza di fatto, ii. esistenza di interessi economici e finanziari nelle attività della controparte iii. svolgimento di attività lavorative o collaborazione professionale, di qualsiasi tipo, presso la controparte e iv. qualsiasi ulteriore tipo di relazione che possa, anche solo potenzialmente, compromettere l'oggettività di giudizio in merito all'operazione.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità delle quote sociali al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Con riferimento, invece a:

- *Gestione del personale;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;*
- *Gestione delle risorse finanziarie;*
- *Gestione del contenzioso;*
- *Gestione delle attività di vendita e riesame del contratto;*
- *Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;*

si rinvia a quanto previsto nelle rispettive sezioni della Parte Speciale A del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

C.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

C.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE D

**DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E
GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SULLAVORO**

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

D.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

D.2 Fattispecie di reato previste dalla normativa

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

D.3 Principali aree di rischio ("Attività sensibili")

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività presso lo stabilimento e gli uffici;*
- *Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate. I presidi compendati nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

D.4 Principali modalità esemplificative

- *Gestione delle attività presso lo stabilimento e gli uffici*

Le attività connesse alla **gestione delle attività presso lo stabilimento** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento cagionasse ad un lavoratore una grave lesione personale colposa.

- *Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione*

L'**attività di selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società non effettuasse la corretta valutazione dei rischi da interferenze al fine di ottenere un risparmio sui costi.

Le attività connesse mancata e/o non completa valutazione dei rischi da interferenze tra la Società committente e la Società appaltatrice potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento cagionasse **ad un lavoratore appaltatore una grave lesione personale colposa (grave o gravissima).**

D.5 Destinatari

Le problematiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono trasversali all'attività della Società e pertanto i Destinatari della presente Parte Speciale possono essere componenti dell'Organo Dirigente, Dipendenti, Consulenti e Collaboratori, nonché Fornitori e *Outsourcer* della Società in forza di specifici contratti di volta in volta stipulati con le parti.

D.6 Principi di comportamento

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle attività presso gli stabilimenti produttivi e non produttivi e la gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Procedure ed istruzioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al D.lgs.81/2008

Il Datore di Lavoro è stato individuato nell'Amministratore Unico.

La Società ha predisposto un **organigramma sia funzionale che nominativo** che consente di definire le responsabilità, compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile (RSPP);
- il Medico Competente (MC);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso);
- i "Preposti" i quali devono (conformemente a quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza, così come da ultimo modificato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 215/2021):
 - sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 - (in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale) intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
 - (in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza) interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti superiori;
 - (in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza) interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, degli incidenti (mancati infortuni), delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o al Preposto le deficienze dei mezzi, dei macchinari e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni qualificati.

D.7 Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della Salute e Sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della Salute e Sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la Salute e sicurezza dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e controllo operativo

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di Salute e Sicurezza;
- effettuare periodicamente un'analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti;
- definire le modalità corrette di lavoro in base alla valutazione de rischi effettuata e definire i sistemi per il controllo operativo dei processi;
- definire responsabilità e modalità di corretta gestione delle emergenze (sia in materia di salute e sicurezza che in materia ambientale) qualora dovessero verificarsi.

La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi, nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati.

Per quanto in specifico attiene all'Attività di valutazione dei rischi, è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008) con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge.

Detto Documento di Valutazione dei Rischi esamina:

- le singole mansioni ed individua i rischi correlati rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- le famiglie di macchine ed attrezzature individuando gli eventuali rischi residui, nonché le corrette modalità di gestione delle stesse al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori addetti.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista e -nel caso aggiornata - in caso di:

- modifiche significative ad impianti ed in genere al processo produttivo;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- in ogni caso almeno ogni anno in sede della riunione periodica svolta in base all'art. 35 del D.lgs. 81/2008.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti e lavoratori con contratto di somministrazione lavoro

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto di RSPP, a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

A tal proposito, si rileva che il piano informativo e formativo aziendale è allineato con i requisiti di formazione espressamente previsti da:

- D.lgs. 81/2008 come formazione generale sui rischi e misure di prevenzione e protezione;
- Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti);
- Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012 (formazione per i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature);
- Modello Organizzativo e di Controllo in accordo al D.lgs. 231/2001.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR. In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati / lavoratori somministrati è sottoposta a screening medico.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità e/o idoneità con prescrizione rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso l'azienda in apposito luogo custodito a chiave così come formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo (dati biostatistici anonimi) valutato durante la riunione periodica.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Inoltre, il MC in fase di aggiornamento del protocollo sanitario redatto con periodicità annuale viene informato sia dei cambi mansione e/o nuove assunzioni in azienda.

Il Medico Competente effettua anche il sopralluogo negli ambienti di lavoro (almeno una volta l'anno) e partecipa alla riunione periodica indetta secondo l'art. 35 de D.lgs. 81/2008.

Gestione del controllo operativo ed audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il Datore di lavoro, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti ed eventualmente consulenti esterni qualificati effettua degli audit periodici al fine di prevenire infortuni, incidenti ed in generale dei comportamenti pericolosi dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro, oltre alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, organizza, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla salute e la sicurezza. Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della salute e sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Al Datore di Lavoro coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione (all'interno della propria azienda) è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A nella sezione inerente la "Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi";
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico – professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche (ma non solo) secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare, ove necessario, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (ove necessario), con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in stabilimento.

Gestione macchine ed attrezzature di lavoro

Datore di lavoro, in collaborazione con RSPP ed eventuali consulenti esterni qualificati, ha effettuato:

- la valutazione del rischio residuo legato all'uso delle macchine, attrezzature ed impianti;
- definito il programma formativo specifico da somministrare ai lavoratori che utilizzano macchine, attrezzature ed impianti;
- specifico programma di sorveglianza e manutenzione per garantire sia l'efficienza che la sicurezza delle stesse.

D.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Datore di Lavoro è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

D.9 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE E REATI AMBIENTALI

E.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-undecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

E.2 Fattispecie di reato previste dalla normativa

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

E' previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 *quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
 - chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Commercio animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Commercio animali e vegetali (art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione (art. 3-bis, L. 150/1992)

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Detenzione animali (art. 6, co. 4, L. 150/1992)

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993).

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Nonostante non siano inclusi nel suddetto “catalogo” dei reati-presupposto, la Società ha deciso di includere volontariamente nel Modello anche i seguenti illeciti:

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

Divieto di abbandono (art. 192 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le ipotesi sotto indicate sono invece state prese in considerazione in quanto fattispecie contigue rispetto a quelle contenute nell'art. 25-*undecies* D.lgs. 231/2001 e comunque rilevanti per l'attività della Società. Segnatamente, si tratta di:

Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di una autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Reato di violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica (art. 13 D.lgs. 36/2003)

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

La norma punisce la violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica.

Abbandono di rifiuti (art. 255, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

E.3 Principali aree di rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale (emissioni in atmosfera, rifiuti e scarichi idrici);*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze) rilevanti da un punto di vista ambientale.*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato “231” non espressamente indicate. I presidi compendianti nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

E.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale (rifiuti speciali).*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze) rilevanti da un punto di vista ambientale.*

Le attività connesse alla **gestione delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e dei rifiuti** in generale, potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di ottenere un vantaggio economico, selezionasse fornitori non dotati delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento, oppure, non competenti allo scopo o non rispettasse le **prescrizioni legali applicabili in campo ambientale**.

E.5 Destinatari

Le problematiche in materia ambientale sono trasversali all'attività della Società e pertanto i Destinatari della presente Parte Speciale possono essere componenti dell'Organo Dirigente, Dipendenti, Consulenti e Collaboratori, nonché Fornitori e *Outsourcer* della Società in forza di specifici contratti di volta in volta stipulati con le parti.

E.6 Principi di comportamento

Compliance in materia ambientale

La Società ha implementato specifiche prassi e procedure aziendali al fine di:

- identificare tutti gli aspetti/impatti ambientali generati dall'Azienda;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- identificare le corrette modalità di gestione al fine di ottemperare le prescrizioni legali applicabili in materia ambientale;
- identificare ruolo, competenze e responsabilità del personale che ricopre incarichi specifici per la corretta gestione delle attività che hanno o possono avere rilevanza per il sistema di gestione ambientale;
- definire tutti i controlli operativi da effettuare al fine di prevenire situazioni di emergenza da un punto di vista ambientale.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento del suolo e del sottosuolo, nonché di tutti gli altri impatti ambientali, nonché della selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Procedure ed istruzioni operative specifiche.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. **25-undecies** del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo **è fatto obbligo**:

- di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- di identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento/recupero, secondo le previsioni di legge;
- di ottenere le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- di richiedere alle autorità competenti le specifiche autorizzazioni volte al funzionamento degli impianti che producono emissioni in atmosfera e/o scarichi idrici, anche in caso di modifiche sostanziali agli impianti stessi, nonché rispettare le prescrizioni legali previste;
- di garantire che venga effettuata la manutenzione periodica sugli impianti, al fine di assicurare il rispetto dei parametri previsti dalle autorizzazioni ottenute;
- di sottoporre le acque reflue industriali (qualora presenti) e le emissioni in atmosfera a periodiche analisi secondo le scadenze indicate dalla prescrizioni autorizzative / normativa cogente in generale;
- di **stipulare contratti** solo con società esterne coinvolte nella gestione delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e dei rifiuti che siano dotate delle apposite autorizzazioni (ove necessarie) e, nello specifico, i predetti contratti devono contenere **clausole** che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l'impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
 - che l'impresa interessata dichiara, in caso in cui l'attività oggetto del contratto comportasse la produzione di rifiuti, di procedere autonomamente alla raccolta, gestione e smaltimento nel pieno rispetto della normativa vigente (da valutare di volta in volta);
 - di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa fiscale, previdenziale, assicurativa e della disciplina in materia di immigrazione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
- di accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
 - di provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari).

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto**:

- di conferire i rifiuti in discariche / impianti di recupero non autorizzati o non dotati delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- di scaricare acque reflue senza le dovute autorizzazioni;
- di utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- di installare nuovi impianti generanti emissioni atmosfera senza le preventive autorizzazioni;
- di installare impianti rumorosi senza una Previsione di Impatto Acustico, così come previsto dalla normativa vigente;
- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo.

Per i principi di comportamento relativi alla Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze), si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A.

E.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA, etc.), il Responsabile partecipante all'ispezione deve provvedere ad informare tempestivamente l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

E.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE F

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI
STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

F.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quinqüies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

F.2 Fattispecie di reato previste dalla normativa

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-*quinqüies* e 25-*duodecies* del Decreto.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

Vi incorre chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Vi incorre chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Vi incorre chiunque:

- sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio di tale materiale pornografico.
- al di fuori delle due ipotesi sopra esposte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Vi incorre chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-*ter*, consapevolmente si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

La pena è aumentata ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, la norma punisce chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600- *quater*¹⁸ c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali¹⁸realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

Vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Vi incorre chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Vi incorre, infine, chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui sopra, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

¹⁸ Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata se i fatti di cui al primo capoverso:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi sopra esposti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», è il comma 2 dell'art. 603-*bis* c.p. ad elencarne i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

F.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- *Selezione, assunzione e gestione del personale;*
- *Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate. I presidi compendianti nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

F.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato¹⁹

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di riduzione o mantenimento in servitù** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Società, in violazione delle norme in materia di impiego, mantenesse una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

F.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- Amministratore Unico;
- Dipendenti e Dirigenti;
- Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali e stagisti;

¹⁹ Tale area risulta a rischio anche con riferimento al **reato di autoriciclaggio** per il quale si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Come già anticipato alla sezione A.4 della Parte Speciale A del presente Modello organizzativo, infatti, le aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto non colposo possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Il relativo rischio, pertanto, può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti non colposi di cui agli artt. 24 - 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;

Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

F.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società) e delle procedure aziendali che costituiscono parte integrante del Modello.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Principi specifici di comportamento

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione del personale **è fatto obbligo** di:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
 - archiviare tutta la documentazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- *Selezione e gestione dei fornitori, gestione dei contratti d'appalto, d'opera o somministrazione.*

Ai Destinatari coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A nella sezione inerente la "*Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi le consulenze e i servizi di trasporto)*".

F.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quiquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

F.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE G

CONTRABBANDO

G.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

G.2 Fattispecie di reato previste dalla normativa

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto.

Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 292 (Altri casi di contrabbando)

Chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

La citata condotta è rilevante ai fini del D.lgs. 231 se è aggravata (ai sensi dell'art. 295 DPR 43/1973) oppure se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ai 10.000,00 euro.

Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

La norma punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Art. 291-ter. (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Sono aggravanti:

- l'adoperare mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato;

- fare uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- commettere anche u altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- l'utilizzo di mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- l'utilizzo di società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 9 agosto 1993, n. 328*, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'*articolo 291-bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'*articolo 291-ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli *articoli 291-bis, 291-ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)

Sono aggravanti (rispetto alle ipotesi di illecito sopra riportate):

- l'adoperare mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

G.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- *Gestione degli adempimenti doganali;*
- *Gestione delle attività di vendita;*
- *Gestione delle operazioni di acquisto, con particolare riferimento all'importazione di merci estere;*
- *Gestione del magazzino.*

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate. I presidi compendianti nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

G.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato²⁰

La **gestione degli adempimenti doganali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **contrabbando** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si procedesse ad attività di importazioni o di esportazioni secondo modalità illecite.

La **gestione delle attività di vendita** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto della Società usasse mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

La **gestione delle attività di vendita** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto della Società nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

La **gestione delle operazioni di acquisto, con particolare riferimento all'importazione di merci estere** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di contrabbando aggravato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ridurre la somma da versare a titolo di diritto di confine dovuto, fossero introdotti nel territorio dello Stato beni di qualità diversa da quella effettiva attraverso la falsificazione dei documenti di trasporto e della bolletta doganale (commettendo, pertanto, anche un reato contro la fede pubblica).

²⁰ Tale area risulta a rischio anche con riferimento al **reato di autoriciclaggio** per il quale si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Come già anticipato alla sezione A.4 della Parte Speciale A del presente Modello organizzativo, infatti, le aree già individuate come a rischio di commissione di un delitto non colposo possono essere considerate a rischio anche con riferimento al delitto di autoriciclaggio. Il relativo rischio, pertanto, può essere individuato in tutte quelle attività già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti non colposi di cui agli artt. 24 - 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

La **gestione del magazzino** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al reato di **contrabbando** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si procedesse alla registrazione in contabilità di merci importate effettuando manovre fraudolente dirette ad indurre in errore l'autorità doganale sugli elementi dell'accertamento, ovvero rendendo false dichiarazioni in ordine alla quantità, qualità, origine e valore della merce.

G.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- Amministratore Unico;
- Dipendenti e Dirigenti;
- Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali e stagisti;
- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;

Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

G.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Società, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società) e delle procedure aziendali che costituiscono parte integrante del Modello.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Principi specifici di comportamento

- *Gestione degli adempimenti doganali*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti doganali **è fatto obbligo** di:

- improntare i rapporti con l'Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Dogane/Guardia di Finanza sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alle registrazioni contabili, anche rilevanti ai fini fiscali, nonché all'adempimento di obblighi previsti dalla normativa fiscale;
- astenersi dal porre in essere operazioni, in tutto o in parte, simulate o altrimenti fraudolente;

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- garantire che il pagamento degli oneri doganali avvenga attraverso modalità di pagamento idonee a garantire la tracciabilità delle operazioni.

Nel caso in cui l'assolvimento degli adempimenti doganali sia stato oggetto di esternalizzazione:

- effettuare un'attività di **qualifica sulle terze parti** al fine di verificare l'affidabilità delle stesse (es. in materia di **corruzione, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rischio di infiltrazione mafiosa**);
- verificare che, nell'ambito dello svolgimento delle attività di importazione e di esportazione, nei **contratti stipulati con i fornitori** siano presenti **le clausole aventi ad oggetto**:
 - ✓ la presa visione e impegno al rispetto dei principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico della Società;
 - ✓ l'impegno a non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 o che possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- predisporre o concorrere a predisporre documenti in tutto o in parte non veritieri per ottenere vantaggi indebiti, ad esempio per giustificare registrazioni contabili finalizzate ad ottenere benefici non dovuti o a non pagare diritti doganali;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti incaricati;
- nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa doganale o nell'effettuare registrazioni contabili funzionali alla predisposizione di tale documentazione, indicare elementi, dati o informazioni relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non pertinenti.

Con riferimento, invece a:

- *Gestione delle attività di vendita;*
- *Gestione delle operazioni di acquisto, con particolare riferimento all'importazione di merci estere;*
- *Gestione del magazzino;*

si rinvia a quanto previsto nelle rispettive sezioni della Parte Speciale A e C del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

G.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001,

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

G. 8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE H

REATI DI FALSITÀ IN SEGNI E STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

H.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

H.2 Fattispecie di reati previsti dalla normativa

I reati di falsità in segni e strumenti di riconoscimento (25-bis del Decreto)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

È punito altresì chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è aumentata.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Vi incorre chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

H.3 Principali aree a rischio

Gestione della realizzazione e della qualità dei prodotti della Società.

La **gestione della realizzazione e della qualità dei prodotti della Società** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società progettasse e realizzasse prodotti la cui produzione comporta la violazione di altrui diritti di privativa.

La **gestione della realizzazione e della qualità dei prodotti della Società** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati contro l'industria e il commercio con particolare riferimento al delitto di **frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse messo in vendita un prodotto con caratteristiche diverse da quelle indicate negli accordi.

H.4 Principi di controllo

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della predetta attività **è fatto obbligo** di:

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- attuare specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni;
- predisporre le dichiarazioni di conformità dei prodotti, ove previste, secondo le disposizioni di riferimento;
- attuare specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie, al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- inserire nei contratti di acquisizione di disegni/prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui la controparte attesti:
 - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - che si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

H.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta,

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

H.6 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello .

PARTE SPECIALE I

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

I.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dell'art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

La presente Parte Speciale richiama ed integra quanto già disciplinato nel Documento Programmatico per la Sicurezza.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

I.2 Fattispecie di Reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septiesdecies del Decreto.

Reati contro il patrimonio culturale

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La norma punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Il reato è aggravato se sussistono una o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

La norma punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La norma punisce chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

La norma punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quattordices c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

I.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

- *Gestione eventuali attività di ampliamento del sito aziendale.*

Si precisa tuttavia che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato “231” non espressamente indicate. I presidi compendianti nella presente Parte Speciale, pertanto, risultano utili – nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

I.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle citate attività.

L'eventuale **attività di ampliamento del sito aziendale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei **delitti contro il patrimonio culturale (con particolare riferimento all'ipotesi di furto di beni culturali)** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società - in occasione delle opere di scavo finalizzate all'ampliamento del sito - si impossessasse dei beni culturali (suppellettili, monete antiche, ecc.) rinvenuti nel sottosuolo.

L'eventuale **attività di ampliamento del sito aziendale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei **delitti contro il patrimonio culturale (con particolare riferimento all'ipotesi di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici)** nell'ipotesi in cui, ad esempio, a seguito dell'affioramento di contesti archeologici (porte, antiche mura, ecc.) o del rinvenimento di beni di interesse archeologico/culturale (monete, suppellettili, ecc.) un apicale o sottoposto della Società (anche d'accordo con la ditta incaricata degli scavi) procedesse alla demolizione o comunque alla dispersione degli stessi al fine di evitare alla Società di incorrere in un provvedimento di sospensione dei lavori da parte della soprintendenza territorialmente competente.

I.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- Amministratore Unico;
- Dipendenti;
- Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- Quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

I.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione dell'attività di cui sopra avvenga nell'assoluto rispetto di:

- Leggi e normative vigenti;
- Principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- Procedure aziendali che regolano l'attività di riferimento.

Qualora vi sia conflitto tra le regole previste nel presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure, troveranno applicazione sempre le disposizioni più rigorose.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie innanzi richiamate.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle attività di scavo volte ad esempio all'ampliamento del sito aziendale e qualora affiorassero contesti archeologici (porte, antiche mura, ecc.) o fossero rinvenuti beni di interesse archeologico/culturale (monete, suppellettili, ecc.) è **fatto obbligo di:**

- porre in sicurezza i reperti e lo stato dei luoghi;
- nei casi previsti, provvedere alla sospensione delle attività di scavo e alle conseguenti comunicazioni previste agli enti competenti (Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e Comune) nei tempi imposti dalla normativa;
- informare coloro che operano presso il sito che gli eventuali reperti archeologici rinvenuti sono di proprietà dello Stato e che devono essere consegnati alla Soprintendenza competente nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dalla Soprintendenza stessa.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto di:**

- impossessarsi dei beni culturali (suppellettili, monete antiche, ecc.) rinvenuti nel sottosuolo in occasione delle opere di scavo;
- procedere alla demolizione o comunque alla dispersione dei beni culturali (suppellettili, monete antiche, ecc.) al fine di evitare all'azienda cliente di incorrere in un provvedimento di sospensione dei lavori da parte della soprintendenza territorialmente competente.

I.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli sopra indicati, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

I.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con

MODELLO 231 - PARTE SPECIALE

quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello .

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero gli Agenti, i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.